



Provincia di Modena

PLERT

**Piano provinciale di Localizzazione
dell'Emittenza Radio e Televisiva
(L.R. 30/2000)**

Norme Tecniche di Attuazione

Adottato
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 152 del 22/10/03



Legenda

(P) = prescrizione (vedi art. 1.3)

(D) = direttiva (vedi art. 1.3)

(I) = norma di indirizzo (vedi art. 1.3)

Norme di attuazione

INDICE

<u>TITOLO 1</u> – Disposizioni generali e definizioni _____	3
<u>Art. 1.1</u> – Oggetto e finalità del Piano _____	3
<u>Art. 1.2</u> – Elaborati costitutivi del Piano _____	3
<u>Art. 1.3</u> – Articolazione e carattere delle Norme _____	4
<u>Art. 1.4</u> – Definizione dei limiti di esposizione e valori di attenzione _____	5
<u>Art. 1.5</u> – Definizione degli obiettivi di qualità _____	5
<u>TITOLO 2</u> – Localizzazione e autorizzazione degli impianti di emittenza _____	6
<u>Art. 2.1</u> – Determinazioni del PLERT con riguardo agli impianti esistenti _____	6
<u>Art. 2.2</u> – Autorizzazione di impianti _____	8
<u>Art. 2.3</u> – Piani di risanamento _____	9
<u>Art. 2.4</u> – Divieti di localizzazione di nuovi impianti _____	9
<u>Art. 2.5</u> – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti _____	10
<u>Art. 2.6</u> – Criteri di localizzazione di nuovi siti _____	11
<u>TITOLO 3</u> – Disposizioni per la disciplina edilizia ed urbanistica degli impianti di emittenza _____	12
<u>Art. 3.1</u> - Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione dell’impatto visivo _____	12
<u>Art. 3.2</u> - Interferenze dei siti per impianti di emittenza con la disciplina edilizia _____	12
<u>Art. 3.3</u> - Adempimenti dei Comuni _____	13
<u>Art. 3.4</u> – Vigilanza e sanzioni _____	15
<u>TITOLO 4</u> - Disposizioni transitorie _____	15
<u>Art. 4.1</u> – Siti risanabili in loco _____	15
<u>Art. 4.2</u> – Siti in aree vietate L.R. 30/2000 _____	15
<u>Art. 4.3</u> – Siti con permanenza temporanea _____	15
<u>TITOLO 5</u> – Disposizioni finali _____	16
<u>Art. 5.1</u> – Validità ed efficacia del Piano _____	16

APPENDICI ALLE NORME

Appendice A “Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano”

Appendice B “Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe”

TITOLO 1 - Disposizioni generali e definizioni

Art. 1.1 – Oggetto e finalità del Piano

1. Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT) è redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/10/2000 n. 30 costituisce un piano settoriale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/03/2000, n. 20, e costituisce Variante integrativa al PTCP della Provincia di Modena.
2. Il PLERT è redatto in coerenza con i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 08.07.2003.
3. Il PLERT persegue le seguenti finalità e le condizioni di minimo conflitto fra loro:
 - garantire la salute dei cittadini;
 - garantire la libertà di comunicazione e informazione;
 - tutelare le risorse naturali e paesaggistiche;
 - garantire la libertà di impresa.
4. In particolare il PLERT definisce:
 - i criteri di localizzazione degli impianti di emittenza radio-televisiva nel rispetto delle disposizioni di tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale;
 - le condizioni di permanenza o la eventuale delocalizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva esistenti;
 - il risanamento in loco o con delocalizzazione dei siti aventi condizioni di rischio a causa del campo elettromagnetico;
 - gli indirizzi e le direttive alla pianificazione urbanistica comunale per l'adeguamento alla pianificazione provinciale.
 - sono esclusi dalle determinazioni del presente Piano (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/00 e s.m.i.) gli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale della Polizia Municipale, della Protezione Civile, dei Servizi di emergenza sanitaria e dei radioamatori.

Art. 1.2 – Elaborati costitutivi del Piano

1. Sono elaborati costitutivi del PLERT:
 - a) il "Quadro Conoscitivo" ed i relativi allegati:
 - Allegato A: "Schede siti esistenti";
 - Allegato B: "Tavola n. 1 - Rilevanza dei siti in funzione della potenza" in scala 1:88.000;
 - Allegato C: "Tavola n. 2 – Criticità dei siti" in scala 1:88.000;

- Allegato D: “Approfondimenti conoscitivi su alcuni siti esistenti in riferimento alla Carta forestale del PTCP (Tavole 2A);
- Allegato E: “Valutazioni relative a due siti esistenti interessati dalle disposizioni dell’Art. 26 del PTCP “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità”;
- Allegato F: “Valutazione congiunta ARPA-AUSL sulla possibilità di risanamento dei siti radiotelevisivi in cui si sono evidenziati superamenti dei limiti normativi”;
- Allegato G: “Rischi da campi elettromagnetici”;
- Allegato H: “Definizioni tecniche”.
 - b) Relazione illustrativa e allegato;
 - c) Le presenti “Norme di Attuazione” e relative appendici:
 - Appendice A: “*Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano*”;
 - Appendice B: “Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe” contenente elaborati cartografici inerenti n. 11 siti, redatti sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;
 - d) La Tavola n. 3 “limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti” in scala 1:88.000;
 - e) “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)”.

Art. 1.3 - Articolazione e carattere delle Norme

1. Le presenti norme sono espresse in Titoli, Articoli e commi numerati, e in capoversi non numerati.

Negli articoli dei Titoli 2, 3 e 4, all’inizio di ciascun comma, e, ove occorra all’inizio di ciascun capoverso del comma, viene esplicitato con differenti lettere maiuscole poste fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione (P), una direttiva (D) o una norma di indirizzo (I).

2. Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1.1, il presente Piano detta disposizioni riferite all’intero territorio provinciale, costituenti ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/00 e s.m.i.:
 - **Indirizzi:** costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale i quali provvedono ad una loro adeguata applicazione alle specifiche realtà locali interessate. Gli indirizzi riconoscono ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell’applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali. Gli indirizzi costituiscono inoltre norme di orientamento per l’attività degli altri soggetti interessati dal presente Piano;
 - **Direttive:** costituiscono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, nonché per la redazione degli atti amministrativi e regolamentari di competenza comunale e provinciale relativi ai contenuti del presente Piano;
 - **Prescrizioni:** nell’ambito della materia di pertinenza del presente Piano, costituiscono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le

prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal presente piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

3. Sono fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni più restrittive, che non siano esplicitamente derogate, riguardanti aree o immobili o porzioni di esse individuati nel presente Piano e contenute:
 - nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
 - negli strumenti di pianificazione comunale;
 - in altri Piani provinciali o sovraordinati;
 - nei Piani Territoriali approvati dei Parchi Regionali.

Art. 1.4 – Definizione dei limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del decreto attuativo D.P.C.M. 08.07.2003, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato b del decreto attuativo D.P.C.M. 08.07.2003.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 1.5 – Definizione degli obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori relativi agli obiettivi di qualità indicati della tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

TITOLO 2 – Localizzazione e autorizzazione degli impianti di emittenza

Art. 2.1 – Determinazioni del PLERT con riguardo agli impianti esistenti

1. (P) Il PLERT, sulla base degli elementi contenuti nel Quadro Conoscitivo, delle valutazioni sulle situazioni in essere e delle disposizioni di legge, classifica i siti esistenti nelle seguenti categorie:
 - siti confermabili;
 - siti per i quali si prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti;
 - siti da risanare, distinti in siti risanabili in loco (R) e siti i cui impianti sono da delocalizzare in aree limitrofe al sito (DAL);
 - siti inidonei, i cui impianti sono da delocalizzare.
2. (P) Per alcuni siti il presente Piano formula determinazioni differenziate relativamente alle emittenti radio e televisive, pertanto in questi casi le determinazioni sono relative ai singoli impianti (Appendice A alle Norme).
3. (D) La classificazione dei siti di cui al primo comma è esposta nell'Appendice A "*Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano*" ed evidenziata nella Tav. n. 2 e comporta gli effetti di cui ai commi seguenti.
4. (D) Per i siti che sono classificati come "confermabili", i Comuni, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/00 e s.m. e i., acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), autorizzano l'installazione di nuovi impianti di emittenza, ovvero rinnovano le autorizzazioni in essere. Le nuove autorizzazioni dovranno rispettare le condizioni limitative previste per i "siti critici". Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato, salvo modifica delle caratteristiche fisiche o di funzionamento degli impianti stessi, per le quali dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. (P) Per i siti con emittenti radio per i quali il presente Piano prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti, i Comuni, fino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radio diffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB), acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), rinnovano le autorizzazioni in essere. Il rinnovo dell'autorizzazione è valido, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano:
 - per una durata di anni tre per gli impianti di emittenti radio ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero in aree destinate ad attrezzature scolastiche o sanitarie;
 - per una durata di anni cinque per gli impianti di emittenti radio ricadenti entro una fascia di rispetto di m. 300 da ambiti urbanizzati e urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani o ad attrezzature assistenziali o sportive;
 - fino al rilascio dei permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni per gli impianti ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli

strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

6. (P) Per i siti con emittenti televisive per i quali il presente Piano prevede la possibilità di permanenza temporanea degli impianti, i Comuni, fino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB), acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), rinnovano le autorizzazioni in essere. Il rinnovo dell'autorizzazione è valido, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Piano:

- per una durata di anni tre per gli impianti di emittenti televisive ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero in aree destinate ad attrezzature scolastiche o sanitarie, ovvero entro una fascia di rispetto di m. 300 da ambiti urbanizzati e urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani o ad attrezzature assistenziali o sportive;
- fino al rilascio dei permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni per gli impianti ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

7. (P) Nei siti di cui ai commi 5 e 6 non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di emittenza radio o televisiva, in tecnica analogica o digitale o di ponti radio con potenza superiore a 7 Watt.

All'attuazione dei Piani nazionali di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le emittenti televisive e radio in tecnica digitale, dovranno trovare collocazione nei siti previsti rispettivamente dai Piani nazionali PNAF-DVB e PNAF- DAB e confermati o previsti dal PLERT.

8. (P) Per i siti o le installazioni che sono classificati da delocalizzare, o da risanare con delocalizzazione nelle aree limitrofe (D.A.L.), e che presentano il superamento dei limiti o dei valori di attenzione, il PLERT individua in modo definitivo il sito alternativo in cui delocalizzare gli impianti, al fine di accelerare le procedure e conseguire il risanamento delle situazioni a rischio. Per questi siti, gli interventi relativi ai Piani di Risanamento devono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

9. (P) Per i siti e per le installazioni che sono classificate, ai sensi del precedente comma 8, da delocalizzare, i soggetti gestori, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Piano, presentano al Comune il relativo Piano di risanamento ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2000 e la loro delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal PLERT.

10. (P) Nei siti che sono classificati da delocalizzare, dovranno essere smantellate le installazioni precedentemente utilizzate, con il ripristino dei luoghi.

11. (D) Per i ponti radio si formulano le seguenti direttive:

- Nei siti con soli ponti radio ubicati su edifici comportanti permanenza prolungata delle persone, è vietata l'installazione di ripetitori per emittenti radio e televisive.
- sono comunque da delocalizzare, indipendentemente dalla potenza utilizzata, se ubicati sugli edifici di cui all'art. 4, punto 2, lettere b), c), d) della L.R. 30/2000 (edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse architettonico e monumentale, di pregio storico-culturale e testimoniale).

- con la sola esclusione del caso di cui al punto precedente, se singolarmente dotati di potenza inferiore a 7 Watt possono essere ubicati anche in via definitiva in aree o su edifici vietati per altri impianti.
- per i ponti radio con potenze superiori a 7 Watt si applicano le norme valide per gli impianti delle emittenti radio

12. (D) Per i ponti radio che sono classificati da delocalizzare i Comuni concordano con i gestori l'ubicazione alternativa e le modalità per minimizzare l'impatto visivo.

Art. 2.2 – Autorizzazione di impianti

1. (D) Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare ¹ vigente.

Nota ¹ (dall'Art. 6 della D.G.R. 197/2001 come modificata dalla D.G.R. 1449/2001)

6.1) Autorizzazione. La domanda di autorizzazione è presentata allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447, e s.m.i. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:

- frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati;
- massima potenza immessa in antenna;
- idoneità radioelettrica rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

ovvero

Copia delle schede tecniche dell'impianto allegate alla comunicazione di cui all'art. 2 del DM 13 dicembre 1984 specificando chiaramente se il guadagno, da inserire al campo 87 di scheda C, è riferito al dipolo a mezz'onda o al radiatore isotropico.

- b) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante forniti eventualmente su supporto informatico. In tali diagrammi deve essere riportata l'attenuazione in dB del campo con risoluzione di almeno 5 gradi per il diagramma verticale e 10 gradi per quello orizzontale;
- c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1 Km dal sito in questione;
- f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;
- h) valutazione del campo elettrico, in prossimità di edifici a permanenza superiore a quattro ore giornaliere, generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto eventualmente conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni .

Per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del punto 6.1).

6.2) Parere tecnico.

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'Azienda USL che esprime le proprie valutazioni, acquisite le quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

6.3) Spese di istruttoria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'Art. 6 della legge le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Art. 2.3 – Piani di risanamento

1. (P) I risanamenti sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare ² vigente.
2. (I) Per la delocalizzazione dei siti con soli ponti radio posti su edifici di tipo vietato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30/00, i Comuni prevedono soluzioni alternative che abbiano lo scopo esclusivo di minimizzare l'impatto visivo e permettere l'attività di trasferimento dei segnali.

Art. 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti

1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è vietata ai sensi della L.R. 30/2000 e s.m. e i.:
 - in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e

Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni impianto, secondo la complessità dell'istruttoria, tra un minimo di € 774,69 ed un massimo di € 1.549,37, da richiedersi qualora l'istruttoria richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza.

Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio della concessione edilizia, qualora prevista.

6.4) Rilascio dell'autorizzazione.

Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del Piano provinciale di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva, previsto dall'art. 20 della legge.

Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal D.P.R. 447/98 (90 giorni).

Nota ² (dall'Art. 7 della L.R. 30/00)

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del DM 381/1998 (*NDR superato dal DPCM 08.07.2003*) e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti, i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del PLERT, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 (e 3) sono approvati dal Comune sentita la Provincia e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78, anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., e le località individuate quali Centri abitati e Nuclei abitati nel 13 ° Censimento generale della Popolazione ISTAT 1991;

- nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. e i.;
- su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
- su edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 Titolo I;
- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di interesse storico-architettonico e monumentale;
- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di pregio storico, culturale e testimoniale.

2. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza, ad esclusione delle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme), è inoltre vietata ai sensi del medesimo nelle aree ricadenti:

- nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP;
- nei calanchi peculiari di categoria A di cui all'art. 20B del PTCP;
- nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP;
- negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18 del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane attive di cui all'Art. 26 a) del PTCP;
- nelle Riserve naturali regionali;
- nelle Zone A dei Parchi regionali;
- nelle zone boscate come individuate nelle Tavole 2A del PTCP;
- nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Art. 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti

1. (D) Nelle aree interessate dalle seguenti tipologie di tutela:

- Sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 9 del PTCP;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 19 del PTCP;
- Calanchi tipici di categoria B di cui all'art. 20B del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane quiescenti di cui all'Art. 26 b) del PTCP;
- Zone di interesse storico-archeologico di cui all'art. 21A del PTCP;
- Zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui all'art. 21B del PTCP;
- Crinali principali di cui all'art. 20C del PTCP;

- Zone B, C e Pre-Parco dei Parchi Regionali;

la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi.

Art. 2.6 – Criteri di localizzazione di nuovi siti

1. (D) In base alle determinazioni di cui al precedente articolo 2.1 comma 1, 2 e 3, è necessario individuare nuovi siti per ubicare le installazioni da delocalizzare, in base al seguente ordine di priorità:
 - **Delocalizzazione prioritaria** per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L. R. 30/2000 e che determinano inoltre il superamento dei limiti o dei valori di attenzione; sono ricompresi in questo caso anche i siti classificati come DAL (Delocalizzazioni nelle Aree Limitrofe);
 - **Delocalizzazione a breve termine** per i siti o le installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L. R. 30/2000, senza possibilità di permanenza temporanea;
 - **Delocalizzazione a medio termine** relativa a siti o a installazioni ubicate in ambiti vietati ai sensi della L. R. 30/2000, per cui è prevista la possibilità di permanenza temporanea nelle attuali ubicazioni;
2. (I) Unicamente per i siti o le installazioni da delocalizzare che presentano anche superamenti dei limiti o dei valori di attenzione (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria), il presente Piano individua la localizzazione di nuovi siti (Appendice B alle presenti Norme). Ciascun nuovo sito costituisce l'individuazione preferenziale e prioritaria per la delocalizzazione degli impianti esistenti attualmente ubicati in siti idonei (siti classificati con Delocalizzazione prioritaria) e per quelli futuri in tecnica digitale, richiedenti condizioni morfologiche e di copertura territoriale affini. Tali localizzazioni non precludono la possibilità di individuare nuovi siti anche in altre aree, fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 2.4 e i criteri limitativi di cui all'art. 2.5.
3. (D) Il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti nei siti di cui al precedente comma 2, è riservato in via prioritaria alle emittenti che presentano Piani di risanamento per la delocalizzazione degli impianti di cui all'art. 2.3 e che prevedano la realizzazione di nuove installazioni consortili su un unico supporto, anche in consorzio con eventuali nuove emittenti.
4. (D) A seguito dell'esaurirsi delle esigenze di delocalizzazione dei siti o degli impianti classificati con Delocalizzazione prioritaria, a seguire il rilascio di autorizzazione è riservato ai siti e agli impianti classificati con Delocalizzazione a breve termine e in subordine, a quelli classificati con Delocalizzazione a medio termine, posti in condizioni morfologiche e di copertura affini.

5. (D) Decorsi 3 anni dall'entrata in vigore del PLERT possono essere rilasciate autorizzazioni anche per emittenti in forma di installazione singola non consortile.
6. (D) L'individuazione di nuovi siti, compresi quelli classificati con Delocalizzazione a breve termine e con Delocalizzazione a medio termine, è effettuata dai Comuni secondo le procedure di cui all'art. 3.3 e nel rispetto dei divieti di cui agli artt. 2.4 e 2.5 delle presenti Norme.

TITOLO 3 - Disposizioni per la disciplina edilizia ed urbanistica degli impianti di emittenza

Art. 3.1 – Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione dell'impatto visivo

1. (D) Al fine di valutare la presenza di criticità ambientali, esistenti ovvero generate da future autorizzazioni, per ogni sito si adotta il seguente criterio. Un sito è definito "critico" quando presenta almeno una delle seguenti condizioni:
 - presenza di 6 (sei) o più frequenze per programmi radio e/o televisivi;
 - potenza irradiata complessiva pari o superiore a 5 kW;
 - presenza di 3 (tre) o più impianti per ponti radio per il trasferimento dei segnali;
2. (P) Le installazioni di nuovi impianti devono essere realizzate su supporto indipendente da edifici e il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare dalla presente disposizione:
 - i ponti radio di potenza inferiore ai 7 Watt;
 - le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza prolungata di persone (quali silos o magazzini automatizzati).
3. (D) Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei rispetto al contesto e, nel caso di contesto rurale, devono essere affiancate sul lato esterno per tutto il perimetro dall'impianto, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tali da comporre nel loro insieme una cortina arborea.
4. (D) Nei "siti critici" i supporti e gli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione dell'impatto visivo espressamente formulate per tali siti.
5. (I) I manufatti edilizi contenenti gli impianti devono essere di forma, materiali e colori idonei rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescrivere il parziale o totale interramento.
6. (I) Al fine di razionalizzare le installazioni e ottimizzare la mitigazione dell'impatto visivo, per i "siti critici" è opportuno che i Comuni prevedano la gestione consorziale delle aree e delle installazioni.

Art. 3.2 – Interferenze dei siti per impianti di emittenza con la disciplina edilizia

1. (D) Con riguardo a ciascun sito esistente o di cui venga prevista la realizzazione, il Comune, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda e del

parere dell'ARPA e dell'AUSL, individua l'eventuale esistenza, estensione e forma del volume di rispetto assoluto e di rispetto relativo.

2. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto, tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume di rispetto assoluto devono essere contenute entro il perimetro recintato del sito.
3. (P) Nel perimetro del sito l'accesso è vietato, fatto salvo l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite recinzioni e chiudende; e di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L'area compresa nel perimetro del sito è inedificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento degli impianti di emittenza.
4. (P) Nel caso l'impianto, o l'insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo, questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza delle persone superiore a 4 ore/giorno.
5. (P) La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l'area interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo essendo a quota più alta, l'area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.
6. (P) I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma precedente non si applicano agli edifici con destinazioni d'uso che comportano permanenza delle persone inferiore a 4 ore/giorno, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole, e simili.

Art. 3.3 – Adempimenti dei Comuni

1. (D) I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale alle determinazioni del PLERT relative agli impianti esistenti, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche³.

Nota³ (dall'Art. 41 della L.R. 20/2000)

Dall'entrata in vigore della L.R. 20/00 e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

- a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
- b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
- c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;
- d) i programmi pluriennali di attuazione;
- e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

(dalla nota all'art. 41)

Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, concernente *Tutela e uso del territorio*, è il seguente:

“Art. 15 – *Varianti al Piano regolatore generale omissis*

4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a:

- a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonché di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e le telecomunicazioni o altre opere pubbliche purché previste in programmi dello Stato,

2. (D) Nel caso di proposte di nuovi siti diversi dalle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme e articolo 2.6 comma 2), i Comuni formulano le proposte previo parere preventivo dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. L'aggiornamento del presente Piano e l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene con la procedura dell'Accordo di programma fra il Comune e la Provincia ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/00 e s.m. e i.
3. (D) Qualora il Comune sia dotato di un Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 47/78:
 - i perimetri dei siti sono individuati e disciplinati come una zone omogenee "F"; qualora si tratti di siti da realizzare, l'individuazione costituisce un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, soggetto a decadenza e ad indennizzo a termini di legge;
 - le aree di attenzione non sono individuate come zone omogenee specifiche; esse sono individuate nelle planimetrie di PRG per i limiti all'edificazione che comportano e costituiscono vincoli ricognitivi, non preordinati all'esproprio.
4. (D) Qualora il Comune si doti degli strumenti urbanistici previsti ai sensi della L.R. 20/2000:
 - i perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione sono individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale e le relative disposizioni di disciplina edilizia sono contenute nel Regolamento Urbanistico-Edilizio;
 - le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva di nuova previsione sono individuate nel Documento Preliminare;
 - i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.
5. (D) Qualora il Comune sia già dotato degli strumenti urbanistici previsti ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m. e i.:
 - i perimetri dei siti esistenti da confermare e delle relative aree di attenzione sono individuati e disciplinati nel Regolamento Urbanistico-Edilizio e, ove non lo siano, con apposita variante al medesimo;
 - i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative aree di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.
6. (D) Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire e attuare i contenuti del presente Piano.

delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane ivi comprese le opere adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;

b) ...

e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale."

Art. 3.4 – Vigilanza e Sanzioni

1. (D) L'attività di vigilanza e la determinazione delle sanzioni sono disciplinate dal quadro normativo e regolamentare vigente ⁴.

TITOLO 4 - Disposizioni transitorie

Art. 4.1 – Siti risanabili in loco

1. (P) I valori dei campi elettromagnetici generati dai siti classificati risanabili in loco (R) devono essere conformi alle disposizioni del D.P.C.M. 08.07.2003, rispettando i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità in vigore e le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 dell'art. 7 della L. R. 30/2000 e s.m. e i ⁵.
2. (D) I Comuni, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità in vigore, vigilano sull'effettivo risanamento dei siti risanabili in loco (R).
3. (I) Gli interventi strutturali devono privilegiare la modifica degli apparati irradianti rispetto all'innalzamento delle installazioni.

Art. 4.2 – Siti in aree vietate art. 4 L.R. 30/2000

1. (D) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del PLERT i Comuni individuano i siti alternativi in cui delocalizzare completamente le installazioni che sorgono in aree vietate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2000 e s.m.e i. ma che non determinano superamenti dei limiti o dei valori di attenzione (art. 2.6 siti classificati con Delocalizzazione a breve termine).

Art. 4.3 – Siti con permanenza temporanea

1. (D) Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del PLERT, i Comuni individuano i siti necessari alla completa delocalizzazione delle installazioni e dei siti classificati con permanenza temporanea.

Nota ⁴ (dall'art. 17 della LR 30/2000 e dall'art. 15 della Legge quadro 36/2001)

- L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. 19/04/1995, n. 44. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui al comma successivo.

- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 309.874,14. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

- Sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzativo è revocato.

Nota ⁵ Vedi Nota 2

2. (D) Entro il termine di tre anni i Comuni devono favorire la delocalizzazione delle installazioni ubicate in siti classificati con permanenza temporanea (articolo 2.6 siti classificati con Delocalizzazione a medio termine) in siti esistenti o di nuova istituzione ai sensi dei precedenti art. 2.6 comma 2 e art. 4.2 comma 1.

TITOLO 5 - Disposizioni finali

Art. 5.1 – Validità ed efficacia del Piano

1. Il PLERT entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale sul Bollettino della Regione.
2. Il PLERT ha efficacia a tempo indeterminato, fino all'approvazione di nuove disposizioni modificative da parte del Consiglio Provinciale.
3. Dalla data di adozione si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.

Appendice A

alle Norme Tecniche di Attuazione

VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

APPENDICE A
VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

N° Sito	Comune	Località e indirizzo	CRITICITA'										DETERMINAZIONI				
			Numero frequenze			Superamenti		Edifici vietati per uso	Edifici vietati per vincoli	Aree Vietate	Fasce di rispetto 300 m.	Recettori sensibili 200 m.	Da Delocalizzare	Risanabili in loco	Possibilità di permanenza temporanea	Conferma	Valutazione conclusiva del sito
			TV	R	PR	6 V/m	20 V/m										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Carpi	Via Nuova Ponente, 24/A	0	2	7			Si 1	-	Si 2	Urb.	Si 3	Si				Delocalizzare le 2 frequenze radio (sito art. 4.2.1 delle N.T.A.); ponti radio confermati nel sito.
2	Carpi	Via Lombardia, 8	0	5	1			-	-		Urb.					Si	Confermato
3	Castelvetro Di Modena	Piazza Roma, 5	3	0	0			Si 3	Si 7	Urb.	Si 3	Si					Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
4	Fanano	Ospitale Passo Della Croce Arcana Rifugio Manzanini	1	0	3			-	-		-					Si	Confermato
5	Fanano	Ca' Del Vento Via Comunale	9	3	0			-	-		-					Si	Confermato
6	Fiorano Modenese	Via Marconi, 67/B	0	0	1			Si 3		Si 1	Urb.					Si	Confermato in quanto P.R. < 7 Watt
7	Fiorano Modenese	Ca' Zini Via Rovinello, 53	1	3	1			-	-		-					Si	Confermato
8	Fiorano Modenese	Ca' Belvedere Via Rovinello, 43	4	2	0	Si					-		D.A.L.				Delocalizzare in Area Limitrofa di cui all'art. 2.6.4 delle N.T.A.
9	Fiumalbo	Battaglione Via Lago, 60	1	0	0			-	-		Entro fascia			Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.
10	Fiumalbo	Monterasio Via Monterasio	2	0	0			-	-		Urb.	Si 1, 3	Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
11	Formigine	Via Cavallotti, 14	0	0	1						Urb.					Si	Confermato
12	Frassinoro	Osteria Al Monte Sp N.32 Di Frassinoro	3	0	0			-	-		-	0				Si	Confermato
13	Guiglia	Santo Stefano Via Togliatti, 2/A	0	2	0	Si		Si 3		Si 1	Urb.		Si				Delocalizzare nel sito di Bombovere
14	Lama Mocogno	Colle Montese	2	0	0			-	-		-					Si	Confermato
15	Lama Mocogno	Le Piane di Mocogno Via Poggio	3	3	2			-	-		Entro fascia					Si	Confermato in quanto sito nazionale. Vincolo TU 490/99 (ex L. 1497/39) quota > 1200 m.
16	Lama Mocogno	Le Piane di Mocogno Monte Acuto	4	0	0			-	-		Entro fascia			Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A. Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39) quota > 1200 m.
17	Maranello	Torre Maina - Ca' Nini Via Vandelli, 573	0	5	2			-	-		-		Si				Delocalizzare nel sito di Mezz'Osso a Maranello in quanto quest'ultimo è proposto per ospitare anche le 3 frequenze radio attualmente nel Sito 73 "Casa Cavana"

APPENDICE A

VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

N° Sito	Comune	Località e indirizzo	CRITICITA'										DETERMINAZIONI					
			Numero frequenze			Superamenti		Edifici vietati per uso	Edifici vietati per vincoli	Aree Vietate	Fasce di rispetto 300 m.	Recettori sensibili 200 m.	Da Delocalizzare	Risanabili in loco	Possibilità di permanenza temporanea	Conferma	Valutazione conclusiva del sito	
			TV	R	PR	6 V/m	20 V/m											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
18	Marano Sul Panaro	Rodiano - Ca' De Grassi Via Giovanni XXIII, 2445	0	2	0	Si		Si 3				-			D.A.L.			Delocalizzare in Area Limitrofa di cui all'art. 2.6.4 delle N.T.A.
19	Marano Sul Panaro	La Lama - Ospitaletto Via Della Comuna, 597	0	4	1			-	-			-					Si	Confermato
20	Marano Sul Panaro	Rodiano - Sambana Via Sambana	1	1	0							-					Si	Confermato
21	Mirandola	San Giacomo Roncole Via Serafina	0	2	0			-	-			-					Si	Confermato
22	Mirandola	Tramuschio Via Pinzone	0	0	6			-	-			-					Si	Confermato
23	Mirandola	Via Agnini, 47	0	0	5			-	-			Urb.					Si	Confermato (sono solo P.R. < 7 Watt)
24	Mirandola	San Giacomo Roncole Via Imperiale, 5	0	0	0							-					Si	Confermato
25	Modena	Via Giardini, 460	0	2	2	Si						Urb.	Si 3	Si				Delocalizzare nel sito di Baggiovara
26	Modena	Via Servi, 13	0	1	0				Si 1	Si 2		Urb.	Si 3	Si				Delocalizzare nel sito di Baggiovara
27	Modena	Ganaceto Strada Viazza Ganaceto, 147	0	2	0			-	-			-		0			Si	Confermato
28	Modena	Strada Albareto, 43 - 53/2	0	0	3			Si 3	Si 3	Si 1		Urb.		Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
29	Modena	Via Virgilio, 56/E	0	0	1							Urb.					Si	Confermato in quanto P.R. < 7 Watt
30	Modena	Via Virgilio, 54/M	0	0	5							Urb.					Si	Confermato
31	Modena	Via Amundsen, 88	0	0	1					Si 2		Urb.	Si 3				Si	Confermato in quanto P.R. < 7 Watt
32	Modena	Via Emilia Est, 1151	0	0	3							Urb.					Si	Confermato
33	Modena	Via Giardini, 476	0	2	2	Si						Urb.	Si 3	Si				Delocalizzare nel sito di Baggiovara
34	Modena	Via Giardini, 456/C	0	0	1	Si						Urb.	Si 3			Si		Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.
35	Modena	Strada Cimitero San Cataldo, 111	0	0	3				Si 2	Si 2		Urb.		Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
36	Modena	Largo San Giorgio, 91	0	0	2			Si 3	Si 2	Si 1		Urb.	Si 3	Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.

APPENDICE A

VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

N° Sito	Comune	Località e indirizzo	CRITICITA'											DETERMINAZIONI				
			Numero frequenze			Superamenti		Edifici vietati per uso	Edifici vietati per vincoli	Aree Vietate	Fasce di rispetto 300 m.	Recettori sensibili 200 m.	Da Delocalizzare	Risanabili in loco	Possibilità di permanenza temporanea	Conferma	Valutazione conclusiva del sito	
			TV	R	PR	6 V/m	20 V/m											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
37	Montecreto	Pian Cavallaro Arrivo Funivia Passo Del Lupo (Ex Cabina Enel)	0	5	3	Si	Si	-	-	Si 5	-			D.A.L.			Delocalizzare in Area Limitrofa di cui all'art. 2.6.4 delle N.T.A. (quota > 1200 m.)	
38	Montefiorino	Il Pianellino S.P. N.32 Per Frassinoro	4	0	0			-	-		Entro fascia			Si		Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A. Devono essere eliminate antenne radio non attive		
39	Montefiorino	Casola La Verna Via Costa Mangone	0	2	0			-	-	Si 1	Urb.		0	Si		Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.		
40	Montefiorino	La Formica Strada Statale N.486 per Passo Radici	3	0	0			-	-		-				Si	Confermato		
41	Montese	Castelluccio Via Ronchidoso	0	1	0			-	-		-				Si	Confermato		
42	Montese	Maserno Via Serra, 310	2	0	0			Si 3			Entro fascia		Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.		
43	Montese	Maserno Monte Della Torraccia	0	2	0		Si	-	-		-			R		Da risanare nell'attuale ubicazione		
44	Montese	Maserno Monteforte	3	3	0			-	-	Si 7	Entro fascia		Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A. Vincolo TU 490/99 (ex L. 1089/39)		
45	Palagano	Monte Santa Giulia Monchio	3	3	0			-	-		-				Si	Confermato Zona archeol. PTCP art 21A		
46	Pavullo Nel Frignano	Via Verzana	3	3	0			-	-		-				Si	Confermato Vincolo Aeroportuale (D.M. 26/10/93)		
47	Pavullo Nel Frignano	Lavacchio Via Lavacchio	3	0	0			-	-		-				Si	Confermato		
48	Pavullo Nel Frignano	Gaiato Via Montegaruzzo	1	3	0	Si		-	-		Entro fascia		Si			Delocalizzare nel sito di Cantone-Gaiato		
49	Pavullo Nel Frignano	Gaiato Via Pianelli, 270	0	3	0			-	-		Urb.	Si 1, 2		Si		Delocalizzare nel sito di Cantone-Gaiato ovvero in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.		
50	Pievepelago	Sant' Anna Pelago Poggio Scorzattello	3	0	0			-	-	Si 5	-				Si	Confermato (quota > 1200 m.)		
51	Pievepelago	Sant' Anna Pelago Vacchereccie	3	0	0			-	-		-				Si	Confermato		
52	Polinago	Casa Contardo (Monte Acuto) Via Contardo	0	2	0	Si		-	-		-			R		Da risanare nell'attuale ubicazione		
53	Prignano Sulla Secchia	San Pellegrinetto Via Serramazzone, 21	0	1	0			-	-		-				Si	Confermato		
54	Prignano Sulla Secchia	Casa Azzoni Via Sassuolo	3	0	0			-	-		Entro fascia			Si		Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.		

APPENDICE A
VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

N° Sito	Comune	Località e indirizzo	CRITICITA'										DETERMINAZIONI				
			Numero frequenze			Superamenti		Edifici vietati per uso	Edifici vietati per vincoli	Aree Vietate	Fasce di rispetto 300 m.	Recettori sensibili 200 m.	Da Delocalizzare	Risanabili in loco	Possibilità di permanenza temporanea	Conferma	Valutazione conclusiva del sito
			TV	R	PR	6 V/m	20 V/m										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	Prignano Sulla Secchia	Pigneto Via Chiesa Pigneto	0	1	0						Urb.	Si 3			Si		Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.
56	Riolunato	Ca' Ferlari Via Vandelli	3	0	0			-	-		-				Si		Confermato
57	Riolunato	Castiglione Via Vaglie (Pievepelago Nuova)	4	0	0			-	-		-				Si		Confermato
58	Riolunato	Piancavallaro Montecimone	0	1	3	Si	Si	-	-	Si 5	-			D.A.L.			Delocalizzare in Area Limitrofa di cui all'art. 2.6.4 delle N.T.A. (quota > 1200 m.)
59	Riolunato	Castiglione Via Vaglie	4	3	0			-	-		-				Si		Confermato
60	Riolunato	Ca' Ferlari Strada Vicinale Di Frateria	1	0	0			-	-		-				Si		Confermato (quota > 1200 m.)
61	Sassuolo	San Michele Dei Mucchietti Ca' Rotta Di Sopra	0	2	0			-	-		-				Si		Confermato
62	Sassuolo	Montegibbio Via Sarsa	4	0	0			-	-		-				Si		Confermato Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
63	Sassuolo	Via Radici In Piano, 463/3	0	0	2						Urb.				Si		Confermato
64	Savignano Sul Panaro	Ca' Colomba Via Belvedere	4	0	0			-	-		-				Si		Confermato
			0	0	0												
66	Serramazzone	Monfestino Case Di Sotto	0	6	3	Si	Si	-	-	Si 1	Urb.		Si				Delocalizzare nel sito di Monfestino Ovest Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
67	Serramazzone	Monfestino Via Cimitero	7	0	12			-	-		Entro fascia				Si		Confermato in quanto sito nazionale. Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
68	Serramazzone	Ca' Del Vento	0	6	0	Si	Si	-	-	Si 1,2	Urb.		Si				Delocalizzare nel sito di Ca' Iacomone
69	Serramazzone	Case Mazzoni	14	6	10	Si		-	-		Entro fascia			Si			TV: delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A. Radio: delocalizzare nel sito di Ca' Iacomone.
70	Serramazzone	Faeto I Boschi	0	1	0	Si		-	-		Entro fascia		Si				Delocalizzare nel sito di Faeto Carbonara Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
71	Serramazzone	Montardone Montardone	0	1	0			-	-		Entro fascia			Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.
72	Serramazzone	Monte Tagliato Montagnana	5	3	0			-	-		Entro fascia			Si			Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A.

APPENDICE A

VALUTAZIONE DELLA CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI DEL PIANO

N° Sito	Comune	Località e indirizzo	CRITICITA'										DETERMINAZIONI				
			Numero frequenze			Superamenti		Edifici vietati per uso	Edifici vietati per vincoli	Aree Vietate	Fasce di rispetto 300 m.	Recettori sensibili 200 m.	Da Delocalizzare	Risanabili in loco	Possibilità di permanenza temporanea	Conferma	Valutazione conclusiva del sito
			TV	R	PR	6 V/m	20 V/m										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	Serramazzone	Cavana Casa Cavana, 60	0	3	0			-	-	Si 1	Urb.		Si				Delocalizzare nel sito di Maranello Mezz'Osso
74	Serramazzone	Faeto Monte Faeto	16	1	29	Si		-	-	Si 1,7	Urb.			Si			TV: delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.3.1 delle N.T.A. Radio: delocalizzare nel sito di Faeto Carbonara. Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
75	Sestola	Monte Cimone Buca Del Cimone	0	2	1		Si	-	-	Si 5	-			R			Da risanare nell'attuale ubicazione (quota > 1200 m.)
76	Sestola	Roncosaglia Via Per Acquaria, 1	0	1	0	Si	Si	Si 3			-			D.A.L.			Delocalizzare in Area Limitrofa di cui all'art. 2.6.4 delle N.T.A.
77	Sestola	Monte Cimone Monte Cimone	1	0	1			-	-	Si 5	-		Si				Delocalizzare nel sito di Piancavallaro (quota > 1200 m.)
78	Soliera	Via F.Li Sassi, 14 (Chiesa S.Giovanni)	0	1	0					Si 1,3	Si 2	Urb.	Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
79	Soliera	Via Serrasina (Chiesa S.Michele)	0	1	0					Si 1,3	Si 2	Urb.	Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A.
80	Vignola	Via Bernardoni, 2	0	0	1			Si 3		Si 1,7	Urb.					Si	Confermato in quanto P.R.< 7 Watt. Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
81	Vignola	Campiglio Via Bressola	0	2	0	Si		-	-					R			Da risanare nell'attuale ubicazione. Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
82	Vignola	Campiglio Via Bressola (Ex Maneggio)	0	1	0					Si 2,7	Urb.	Si 2	Si				Delocalizzare in un sito di cui all'art. 4.2.1 delle N.T.A. (delocalizzazione richiesta dal gestore nel Sito n. 64 di Savignano s/P). Vincolo TU 490/99 (Ex L. 1497/39)
			0	0	0												
81	Totali		128	116	118	17	7	9	7	24	13	12	22	5 DAL + 4 R	12	38	

LEGENDA

Colonna 9	Localizzazioni vietate: Tipo di edificio 30/00 Art. 4, comma 2	L.R.
1	Scolastico	
2	Sanitario	
3	Residenziale	
-	Assenza di edifici	

Colonna 10	Localizzazioni vietate: Vincolo dell'edificio L.R. 30/00 Art. 4 comma 2
1	TU 490/99 (Ex L. 1089/39)
2	Storico architettonico-monumentale da PRG
3	Storico culturale-testimoniale da PRG
-	Assenza di edifici

Colonna 11	Zone vietate (con possibilità di permanenza temporanea) L.R. 30/00 Art. 4, comma 1
1	Residenziale
2	Servizi collettivi
3	Parco urbano
4	Attrezzature sanitarie-assistenziali-scolastiche
5	Attrezzature sportive
6	Zone "A" di parchi e riserve
7	Vincoli specifici di PRG

Colonna 12	Rispetto TU: fascia di rispetto di 300 m. dal Territorio Urbanizzato/Urbanizzabile L.R. 30/00 Art. 4 comma 1. Gli ambiti urbanizzati sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78, anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/00 e le località individuate quali CENTRI abitati e NUCLEI abitati (13° Censimento Generale Popolazione ISTAT 1991)
Entro fascia	Dentro la fascia di rispetto
-	Fuori la fascia di rispetto
Urb.	Entro l'urbanizzato/urbanizzabile

Colonna 13	Recettori sensibili (Presenza a distanza <200 metri)
1	Attrezzature sanitarie (H)
2	Attrezzature assistenziali (A)
3	Attrezzature scolastiche (S)

Colonna 15	Risanabile in loco
R	Risanabile in loco
D.A.L.	Delocalizzazione nelle Aree Limitrofe

Appendice B

alle Norme Tecniche di Attuazione

**SCHEDE SITI IDONEI
AD OSPITARE GLI IMPIANTI DA DELOCALIZZARE
O DA RISANARE
CON TRASFERIMENTO NELLE AREE LIMITROFE**

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -

APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

1

Comune di: FIORANO MODENESE

Località: BELVEDERE

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 32' 05",82 Long.: 10° 48' 17",46

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4932786 m Est: 1643349 m

Quota s.l.m.: 240 m.


Siti e relative frequenze da ospitare

SITO N. 8 "Via Rovinello, 43":

Telesanerno (783,25 MHz), Telemontecarlo (487,25),

Modena Radio City (100,95 MHz), Antenna 1 (551,25 MHz),

Tele Centro (727,25 MHz), Radio Antenna 1 (104,7 MHz).



Breve descrizione dell'area

Sull'area non insistono attrezzature pubbliche. L'area è distante dalle abitazioni ove sono ubicate attualmente le installazioni; nel nuovo sito si eviterà l'irraggiamento diretto delle abitazioni, eliminando le condizioni di rischio.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola normale

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -
APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare
o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

2

Comune di: GUIGLIA

Località: BOMBOVERE

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 25' 56",24 Long.: 10° 59' 30",41

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4921729 m Est: 1658480 m

Quota s.l.m.: 455 m.

Siti e relative frequenze da ospitare


Sito N.13 "Santo Stefano Via Togliatti, 2/A":
Modena Radio City (93,1 e 92,7 MHz).

Breve descrizione dell'area

Area sito in zona collinare con presenza di tralicci per antenne
per la telefonia mobile

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona D: attrezzature tecniche e tecnologiche



PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -
APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da deicollizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

3

Comune di: MARANELLO

Località: CA' DI MEZZOSSO

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 28' 47",96 Long.: 10° 52' 42",71

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4926771 m Est: 1649343 m

Quota s.l.m.: 350 m.

Siti e relative frequenze da ospitare

SITO 17 "Torre Maina":


Radio Radicale (97,1 MHz), XXI Secolo (95,2 MHz),

Pane Burro e Marmellata (89,7 MHz), Radio Speranza (96,2 MHz),

Antenna Uno (105,7 MHz).

SITO 73 "Casa Cavana":

Pane Burro e Marmellata (98.3 MHz) e Rai MFPM (93.4 e 101.75 MHz).



Breve descrizione dell'area

Area a ridosso della strada Vandelli, libera da colture, attrezzature, impianti ed edifici. L'edificio più vicino è ubicato a circa 230 m. sul territorio del Comune di Castelveltro. La distanza minima dal confine comunale è di circa 125 m.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola di tutela destinata al rimboschimento

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -

APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe


SITO n°:	Comune di: MARANO SUL PANARO
4	Località: RODIANO - CA' DE GRASSI
	Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50	Lat.: 44° 27' 26",86	Long.: 10° 56' 34",58
Coordinate Gauss-Boaga	Nord: 4924431 m	Est: 1654526 m
Quota s.l.m.:	333,4 m.	

Siti e relative frequenze da ospitare

SITO n. 18 "Rodiano - Cà de Grassi, Via Giovanni XXIII, 2445":
Pane Burro e Marmellata (101,45 MHz), Streaming (96 MHz).



Breve descrizione dell'area

Area limitrofa ad agglomerato rurale con servizi e residenza.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola di tutela delle aree collinari.

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

SITO n°:

5

Comune di: MODENA

Località: BAGGIOVARA

Indirizzo:

- Norme di attuazione -

APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 36' 19",58 Long.: 10° 51' 06",62

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4940701 m Est: 1646906 m


Quota s.l.m.: 60 m.

Siti e relative frequenze da ospitare

SITO n. 25 "Via Giardini, 460":
Modena Radio City (98 MHz), Pane Burro e Marmellata (92,5 MHz).

SITO n. 26 "Via Servi, 13":
Pane Burro e Marmellata (105,9 MHz).

SITO n. 33 "Via Giardini, 476":
Radiostella News (100 MHz), Radio Modena 90 (102 MHz).



Base topografica: Foto aerea Comune di Modena 2003
Scala 1:5.000

Breve descrizione dell'area

Proprietà provinciale.

Area di risulta dello svincolo/cavalcavia fra la S.P. Modena-Sassuolo e la strada comunale via del Cavezzo (strada per Magreta)

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Area per vie di comunicazione (è fascia di rispetto ma è già stato verificato che non ci sono problemi per la realizzazione delle strutture relative all'emittenza radio-TV)

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Nome di attuazione -
APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da localizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

6

Comune di: MONTECRETO

Località: PIANCAVALLARO

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 12' 03",46 Long.: 10° 42' 26",42

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4895490 m Est: 1636377 m

Quota s.l.m.: 1870 m.

Siti e relative frequenze da ospitare

SITO n. 37 "Piancavallaro arrivo funivia Passo del Lupo (ex cabina ENEL):

Radio Neituno Onda Libera (97 MHz), Radio MFFPM (100,4 MHz),

RTL 102,5 Hit Radio (102,5 MHz), Radio Maria (100,95 MHz),

Radio Bruno (92,3 MHz).

SITO n. 58 "Piancavallaro, Monte Cimone":

Radio 24 (106,8 MHz).

SITO n. 77 "Monte Cimone":


France 2 (647,25 MHz)

Breve descrizione dell'area

Area a prato priva di vegetazione situata nelle vicinanze della stazione di arrivo della funivia di "Passo del Lupo". Si tratta della medesima ubicazione individuata, congiuntamente ai tre Comuni, di cui al progetto già presentato nel 1998; tuttavia, per alcune variazioni inerenti le frequenze da trasferire (non più Buca del Cimone) probabilmente saranno prevedibili due tralici (strutture di supporto) e non tre come nel progetto 98. E' prevista l'eliminazione di un traliccio di rilevante impatto visivo ubicato attualmente in prossimità della vetta del Monte Cimone (Sito n. 77 "Monte Cimone" a Sestola).

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola agrosilvopastorale e in parte in area per piste sciabili



PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione - APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

7

Comune di: PAVULLO NEL FRINGIANO

Località: CANTONE GAIATO


Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 17' 32",78 Long.: 10° 50' 27",92

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4905913 m Est: 1646835 m

Quota s.l.m.: 890 m.



PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -

APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

8

Comune di: SERRAMAZZONI

Località: CA' IACOMONE


Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 26' 17", 12 Long.: 10° 46' 33", 82

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4921900 m Est: 1641258 m

Quota s.l.m.: 755 m.



Siti e relative frequenze da ospitare

SITO 68 "Cà del vento":

BBN (95.5 MHz), Radio Bruno (103.1MHz),
Radio Carpi Canale 7 (104.05 MHz), Radio Mobilificio Cantù (95.25 MHz),
Radio Play Studio (107.65 MHz), Radiostella News (96.8 MHz)

SITO 69 "Case Mazzoni"

Radio Capital (88.6 MHz), Radio Italia Network (88.85 MHz),
Radio Monte Carlo (89.2 MHz), Radio Studio 105-Rete 105 (105.03 MHz),
Radio TAU (98.75 MHz), Tele Radio Città (99.5 MHz),
Rete Malvisi (87.6 MHz).

Breve descrizione dell'area

Trattasi di sito distante da centri abitati, schermato dalla vegetazione e aperto verso nord, cioè idoneo a coprire la pianura sia in direzione delle province limitrofe (BO, RE, FE) sia in direzione delle aree che si trovano oltre il Po (MN, BS, VR).

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale e zona agricola boscata

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Nome di attuazione -
APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare
o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

9

Comune di: SERRAMAZZONI

Località: FAETO - CARBONARA

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 25' 56",93 Long.: 10° 45' 57",49

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4921336 m Est: 1640507 m

Quota s.l.m.: 855 m.


Siti e relative frequenze da ospitare

SITO n.70 "Faeto i Boschi":

Radio Risposta (94.8 MHz)

SITO n.74 "Monte Faeto":

Radio Maria (90.2 MHz)



Breve descrizione dell'area

Il sito si trova a nord ovest del centro abitato di Faeto, pertanto in posizione idonea per delocalizzare le emittenti radio dell'area di Faeto che, attualmente, irradiano le abitazioni trovandosi a sud del centro abitato.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola boscata e agricola di tutela naturalistica

PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell' Emissioni Radio e Televisiva

- Norme di attuazione -

APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

10

Comune di: SERRAMAZZONI

Località: MONFESTINO

Indirizzo: Via Cimitero Ovest

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 25' 47".64 Long.: 10° 49' 15".49

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4921146 m Est: 1644891 m

Quota s.l.m.: 795 m.

Siti e relative frequenze da ospitare

SITO n.66 "Monfestino Case di Sotto":

Modena Radio City (100.7 MHz), Pane Burro e Marmellata (53.5 Mhz),

Radio Arcobaleno (99.8 MHz), Radio Bruno (102.8 e 103.8 MHz),

Radio Dimensione Suono (94.5 MHz).

SITO n.67 "Monfestino via Cimitero Ovest":

a) Traliccio T5 (scheda 3, scala 1:2000, Allegato A Quadro Conoscitivo, schede siti esistenti), confermato nell'attuale ubicazione

b) Trallicci T1 + T4 da trasferire nell'area indicata

Prescrizioni


Il sito confermabile di Monfestino via Cimitero Ovest presenta numerosi elementi di criticità ambientale, a causa dell'elevato numero di emittenti radiotelevisive analogiche (e in futuro anche digitali), delle emergenze storico-architettoniche e della morfologia del sito. Considerata la prevedibile installazione di nuovi impianti analogici e digitali, il Comune dovrà effettuare un approfondito studio d'impatto ambientale-paesaggistico, finalizzato a fissare l'utilizzo razionale nel tempo delle aree disponibili, oltre a definire le condizioni limite per i volumi di rispetto e precise norme di mitigazione dell'impatto visivo. Per l'ordinata gestione del sito si raccomanda la forma consorziale tra i gestori degli impianti.

Breve descrizione dell'area

Area limitrofa al sito esistente, tuttavia più distante dal centro abitato e dal castello di Monfestino. Trovandosi a una quota leggermente inferiore a quella delle attuali installazioni, garantisce un minor impatto visivo-paesaggistico.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale e zona agricola boscata.



PROVINCIA DI MODENA

PLERT - Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

- Nome di attuazione -
APPENDICE B

Schede siti idonei ad ospitare gli impianti da delocalizzare o da risanare con trasferimento nelle aree limitrofe

SITO n°:

11

Comune di: SESTOLA

Località: RONCOSCAGLIA

Indirizzo:

Ubicazione del sito

Coordinate geografiche ED50 Lat.: 44° 14' 55",50 Long.: 10° 44' 42",32

Coordinate Gauss-Boaga Nord: 4900892 m Est: 1639279 m

Quota s.l.m.: 904 m.

Siti e relative frequenze da ospitare


SITO n. 76 "Roncoscaglia Via Per Acquaria, 1":
Radio Maria (90,5 MHz).

Breve descrizione dell'area

Traffasi di area prativa. Il nuovo sito (che rispetto alla tab. A allegata al Verbale conclusivo risulta, invece che da delocalizzare, classificato come risanabile in loco - D.A.L. ovvero da delocalizzare in aree limitrofe) dovrà ospitare le frequenze radio del Sito N. 76 "Roncoscaglia Via Per Acquaria, 1", ubicato a circa un centinaio di metri a sud.

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Zona agricola



Base topografica CTR-RER
Scala 1:5.000